Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 13 novembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 13 NOVEMBRE 1973:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1973, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(12662)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 13 NOVEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 % (leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella VENTUNESIMA estrazione del 20 ottobre 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(11161)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1973, n. **675**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convezione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convezione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

desiderosi di concludere una convenzione in vista di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi fra i due Paesi,

hanno designato quali Plenipotenziari,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza Enrico MARTINO, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Signor Willy SPÜHLER, consigliere federale, capo del Dipartimento politico federale,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi della presente convenzione l'espressione:

1) « Legge italiana » indica la legge del 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e successive modifiche;

2) « Legge svizzera » indica la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi e successive modifiche;

3) « Lavori » indica i lavori, ivi comprese le casse da orologio, in oro, in argento, in platino o in palladio;

4) « Marchio di artefice » indica il marchio previsto, con carattere di obbligatorietà, dall'art. 9 della legge svizzera;

« marchio ufficiale » indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all'art. 15 della legge stessa;

5) « Marchio di identificazione » indica il marchio legale previsto, con carattere di obbligatorietà, dall'art. 4 e definito dall'art. 7 della legge italiana e, transitoriamente, il marchio di cui agli articoli 1, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che, a norma dell'art. 28 della legge italiana, conserva la sua validità fino alla data di assegnazione dei nuovi marchi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge stessa.

Ciascuna Parte contraente si impegna a notificare all'altra Parte le eventuali modifiche che venissero apportate alle leggi di cui ai numeri 1) e 2).

Art. 2.

I lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione non devono essere muniti del marchio di artefice e del marchio ufficiale menzionati, rispettivamente dagli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.

I lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e il marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell'importatore richiesto dall'art. 5 della legge italiana, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.

Art. 3.

Il Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi rimette, franco di spese, all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, entro due mesi dall'entrata in vigore della convenzione, la lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti in Italia.

L'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi rimette, franco di spese, entro due mesi dalla entrata in vigore della convezione, al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, la lista dei marchi ufficiali e la lista dei marchi di artefice svizzeri registrati e riconosciuti in Svizzera.

Tutte le modificazioni che interverranno, rispettivamente, nelle liste di cui ai precedenti commi, saranno comunicate, nel più breve tempo, all'altra Parte contraente.

Art. 4.

L'Amministrazione italiana si impegna a non registrare i marchi tradizionali di fabbrica, di cui all'art. 8 della legge italiana, che risultino tali da potersi confondere con i marchi ufficiali svizzeri compresi nella lista prevista all'art. 3.

L'Amministrazione svizzera si impegna a non registrare i marchi di artefice che risultano tali da potersi confondere con i marchi di identificazione italiani compresi nella lista prevista dall'art. 3.

Art. 5.

I detentori dei marchi di identificazione, domiciliati in Italia, che figurano sulla lista inviata all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di far registrare i loro marchi di identificazione in Svizzera e di fornire la garanzia di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge svizzera.

I detentori dei marchi di artefice, domiciliati in Svizzera, che figurano sulla lista inviata al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di designare un rappresentante legale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge italiana.

Art. 6.

La responsabilità sull'osservanza delle disposizioni legali sul controllo dei metalli preziosi, del fabbricante di lavori che portano il marchio ufficiale di garanzia dell'una delle Parti contraenti, si limita al territorio di tale Parte contraente.

Art. 7.

I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono respinti all'esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente.

Art. 8.

Una commissione mista, che sarà costituita nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore della convenzione, avrà il compito:

1) di formulare eventuali proposte tendenti a modificare la presente convenzione e il suo allegato;

2) di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della convenzione e del suo allegato.

La commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della commissione potranno essere assistiti da esperti.

La commissione si riunirà, in linea di massima, una volta all'anno o su domanda di una delle Parti contraenti.

Le riunioni si effettueranno a turno in Italia e in Svizzera.

Art. 9.

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.

Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sarà valida per un anno; sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Berna il 15 gennaio 1970 in due esemplari in lingua italiana.

Per la Repubblica italiana
Enrico MARTINO

Per la Confederazione svizzera
Willy SPÜHLER

Allegato alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi.

A. — LISTA DEI MARCHI

Le liste di cui all'art. 3 della convenzione devono contenere, oltre le generalità del fabbricante e l'indirizzo del medesimo, le seguenti indicazioni:

1) per la lista dei marchi di artefice:

la rappresentazione dell'impronta del marchio di artefice e la data della sua registrazione presso l'Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi;

2) per la lista dei marchi di identificazione:

a) la rappresentazione dell'impronta del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, che, ai sensi dell'art. 28 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, continuerà ad avere validità, in attesa della consegna del nuovo marchio, previsto da quest'ultima legge;

b) il numero caratteristico assegnato, per ogni provincia, a ciascun fabbricante che, inserito nella predetta impronta unitamente alla sigla della provincia, completa l'impronta stessa, conferendo ad essa il carattere di marchio personale di identificazione;

c) la data di assegnazione dei marchi di cui ai punti *a*) e *b*);

d) la rappresentazione, analoga a quella di cui al punto *a*), del nuovo tipo di impronta dei marchi prevista dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46 (per i fabbricanti già in esercizio, il numero caratteristico risulterà invariato).

B. — MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL TITOLO DEI LAVORI

Ai fini del controllo sulla effettiva rispondenza del titolo dichiarato al titolo effettivo dei lavori, il saggio si effettuerà, di norma, col metodo della pietra di paragone o, nei casi dubbi, con metodi analitici che non comportino la distruzione dell'oggetto (prelevamento di piccole quantità, mediante raschiatura). I servizi di controllo sono tuttavia autorizzati a procedere al taglio di uno o più lavori, nel caso di notevoli scarti di titolo, accertati con i precedenti metodi analitici.

I saggi analitici si eseguono con i metodi seguenti:

per *l'argento*, l'analisi volumetrica di «Gay-Lussac», per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio;

per *l'oro*, la coppellazione e successivo spartimento in acido nitrico;

per il *platino*, l'analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia, trattamento con cloruro di ammonio e riduzione a platino metallico.

Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a:

± 1,0 millesimi, per l'oro e l'argento;

± 2,0 millesimi, per il platino.

Ai fini delle eventuali contestazioni sui risultati del saggio, l'errore ammesso in sede di analisi deve essere considerato nel senso favorevole al fabbricante, salvo che lo scarto si presenti con evidente carattere di continuità.

Nei casi di accertata irregolarità e di rinvio della merce all'esportatore, la segnalazione al servizio di controllo dell'altra Parte contraente dovrà fare menzione dei risultati delle analisi, indicando il titolo dei lavori saggiati, in millesimi e frazioni decimali.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **676**.
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700 milioni per l'esercizio 1973, di lire 800 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.

Art. 2.

Le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite dalla seguente:

« *a*) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verrà stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3 ».

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nel testo modificato dalla presente legge.

Art. 4.

Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.

Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

Art. 5.

Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973.

Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 6.

La lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituita dalla seguente:

« *f*) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonchè per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca; ».

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.

Art. 8.

Ad integrazione dell'indennità di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1° luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere.

L'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.

Art. 10.

Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.

Art. 11.

L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito con il seguente:

« E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 350 milioni per la costruzione o per l'acquisto e la trasformazione — compreso l'acquisto di strumenti scientifici e di navigazione — di una nave da adibire a ricerche tecnologiche nel campo della pesca marittima ».

Art. 12.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere complessivo di lire 4.450 milioni, derivante dagli articoli 1, 5 e 9 della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno finanziario.

All'onere derivante dall'articolo 11 della presente legge si provvede con l'utilizzo delle somme disponibili, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sugli stanziamenti autorizzati con gli articoli 17 e 18 della legge medesima, rispettivamente per l'anno finanziario 1968 e per gli anni finanziari dal 1968 al 1972. A tal

fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 ottobre 1973, n. **677**.

Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti previsti dalla legge 23 maggio 1952, n. 630, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni da ripartire in ragione di lire 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e di lire 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

Le quote annue di detta spesa verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro e ripartite a seconda delle necessità, con decreti del Ministro per il tesoro tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Art. 2.

E' prorogato per il quinquennio dal 1971 al 1975 il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 630.

La spesa relativa al funzionamento di detta commissione sarà fronteggiata con il fondo di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere di lire 397 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1972 si provvede, quanto a lire 196 milioni, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 201 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'esercizio 1972.

All'onere di lire 201 milioni per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 22 ottobre 1973, n. **678**.

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Con decreto del Ministro per la difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;
b) esame orale di cultura professionale.

I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale assegna il punto di cui all'articolo 5 della citata legge 5 lu-

glio 1952, n. 989, ai fini dell'ammissione alla prova scritta prevista dall'articolo 3 della legge stessa, sulla base dei criteri stabiliti di volta in volta nel bando di concorso.

I vincitori del concorso sono inviati a frequentare un corso di istruzione, di durata non superiore a sei mesi, il cui ordinamento viene stabilito con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso l'anzianità relativa di nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale viene nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso suindicato.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai vincitori dei concorsi banditi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina è sostituito dal seguente:

« I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973, n. **679**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con propri decreti del 17 ottobre 1961, n. 1189, del 15 dicembre 1967, n. 1427, 18 marzo 1969, n. 187 ed 8 febbraio 1973, n. 76;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione in data 27 ottobre 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 11 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 15 miliardi, assegnata dall'Istituto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1973, n. **680**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000, disposto dal dott. Bruno Pertici con testamento olografo, pubblicato il 2 maggio 1970, n. 16893 di rep. a rogito notaio Vincenzo Tavassi di Certaldo, a favore del sottocomitato C.R.I. di Certaldo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **681**.

Estinzione della « Fondazione del regio istituto internazionale e coloniale di Torino ».

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria, il commercio e l'artigianato, la « Fondazione del regio istituto internazionale e coloniale di Torino » viene dichiarata estinta ed i relativi beni attribuiti al « Centro per le relazioni italo-arabe ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa « Azienda agricola Casellati dott. Fernando », con sede in Jesolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Accertato che l'« Azienda agricola Casellati dottor Fernando » con sede in Jesolo (Venezia), via Massaua n. 14 svolge in atto attività di mera distribuzione di energia elettrica;

Considerato che l'attività predetta, in assenza della conduzione di impianti di produzione di energia elettrica, non dà titolo all'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica contemplato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato, altresì, che il proseguimento dell'attività di distribuzione dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta;

Ritenuto che l'impresa « Azienda agricola Casellati dott. Fernando », con sede in Jesolo (Venezia), via Massaua n. 14, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi di beni organizzati, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel comune di Jesolo (Venezia) dalla impresa « Azienda agricola Casellati dott. Fernando », con sede in Jesolo (Venezia), via Massaua n. 14;

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indirizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: DE MITA

(12404)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973 e 7 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12409)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973 e 8 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12410)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973 e 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Catania della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 15 del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 in data 24 giugno 1967.

(12628)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3927, in data 25 ottobre 1973, è stata riconosciuta la natura giuridica del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(12448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1973, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.408.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12450)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1973, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.467.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12451)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1973, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.321.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 marzo 1971 all'11 marzo 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 428/71, n. 477/71 e n. 506/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	0100 10	1,00	1,00
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		2,84	2,84
	- l'Algeria		2,96	2,96
	- le altre destinazioni		2,80	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona A (8)		2,00	2,00
	- le altre destinazioni		4,00	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	13,40	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	22,00	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:			
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	25,00	25,00
	(2) non nominati	0300 16	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	0	0
	III. superiore a 45%	0400 00	0	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	11,00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	0710 10	11,00	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0710 40	40,00	40,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.02 (*segue*)	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% . .	0910 10	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0910 20	53,60	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%:			
	(aa) denaturati (1)	1010 10	2,75	0
	(bb) altri	1010 20	11,00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	11,00	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	40,00	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	1310 10	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	53,60	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1410 20	11,00	11,00
	2. altri	1510 00	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	13,00	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 41	25,00	25,00
	(22) non nominati	1610 46	0	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	1610 50	0	0
	2. superiore a 45%	1710 00	0	0
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex b) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,1100 (2) per kg	0,0500 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,1100 (2) per kg	0,0500 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.02 (segue)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2310 40	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0,1100 (2) per kg	0,0500 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0,1100 (2) per kg	0,0500 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)	3,00 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	3,00 (3)	3,00 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (2) per kg	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):			
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):			
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		71,00	71,00
	- le altre destinazioni		52,00	52,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.03 (*segue*)	(II) uguale o superiore a 82%	3100 22		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		95,00	95,00
	- le altre destinazioni		70,00	70,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 99,5%	3200 11		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		95,00	95,00
	- le altre destinazioni		70,00	70,00
	(II) superiore a 99,5 %	3200 31	84,00	84,00
04.04	*Formaggi e latticini (6) (7):*			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		36,00	36,00
	- la zona F (8)		38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00	25,00
	- le altre destinazioni		43,00	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex. 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20%	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20%	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55%	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	b) superiore a 36%	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47%:			
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		20,00	20,00
	- le altre destinazioni		55,00	55,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		20,00	20,00
	- le altre destinazioni		55,00	55,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona E (8)		40,36	40,36
	- la zona F (8)		27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00
	- Portorico		40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
			dal 5-3-71 al 9-3-71	dal 10-3-71 all'11-3-71
04.04 (*segue*)	(33) Butterkase, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona F (8)		25,56	25,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona E (8)		40,36	40,36
	- la zona F (8)		27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00
	- Portorico		40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00
	II. non nominati:			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 62,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 62,85.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(12204)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 308, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 27 luglio 1968 dal prof. Frepoli Federico Carlo, avverso il decreto ministeriale 25 marzo 1968, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dello stesso, circa il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio a tempo indeterminato adottato dal provveditore agli studi di Varese in data 27 novembre 1967.

(12469)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 46, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 febbraio 1969 dal prof. Puddu Antonio, avverso la mancata nomina, quale insegnante di materie scientifiche, presso la scuola media di Aritzo, sezione staccata di Seulo, per l'anno scolastico 1968-69.

(12470)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 38, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 16 maggio 1969 dalla prof.ssa Mangiapane Versalona Felicia, avverso la decisione n. 12379 del 30 gennaio 1969, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Agrigento, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro il mancato completamento di orario per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media di S. Giovanni Gemini.

(12475)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 39, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 ottobre 1968 dalla prof.ssa Bonacorsi Anna Maria, avverso e per l'annullamento della decisione n. 12027 del 31 luglio 1968, con cui la commissione ricorsi di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Pesaro, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro l'esclusione delle graduatorie provinciali degli insegnanti non abilitati di materie letterarie.

(12473)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Montecatini »; 6 % serie ordinaria « Trentennali »; 6 % serie ordinaria « Ventennali ».

Si notifica che il giorno 3 dicembre 1973 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1974:

1) 5,50 % Serie speciale « Società' Edison ».

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1.224 titoli di L. 12.500
» 1.847 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 61.475.000.

2) 6 % Serie speciale « Società' Edison ».

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 390 titoli di L. 25.000
» 509 titoli di » 50.000
» 1.423 titoli di » 100.000
» 1.153 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 754.000.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 296 titoli di L. 25.000
» 386 titoli di » 50.000
» 1.073 titoli di » 100.000
» 870 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 569.000.000.

3) 6 % Serie speciale « Società' Montecatini ».

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 25.000
» 587 titoli di » 50.000
» 1.814 titoli di » 100.000
» 1.774 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.105.000.000.

4) 6 % Serie ordinaria « Trentennali ».

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 343 titoli di L. 2.500
» 685 titoli di » 5.000
» 343 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 8.570.000.

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.760 titoli di L. 12.500
» 1.005 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 47.125.000.

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 752 titoli di L. 12.500
» 504 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.000.000.

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 634 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 7.925.000.

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.168 titoli di L. 12.500
» 2.442 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.650.000.

5) 6 % Serie ordinaria « Ventennali ».

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 640 titoli di L. 12.500
» 2.880 titoli di » 50.000
» 975 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 639.500.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 572 titoli di L. 12.500
» 3.207 titoli di » 50.000
» 1.583 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 959.000.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 696 titoli di L. 12.500
» 3.656 titoli di » 50.000
» 1.479 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 931.000.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 124 titoli di L. 12.500
» 699 titoli di » 50.000
» 237 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 155.000.000.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 12.500
» 927 titoli di » 50.000
» 1.413 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 754.000.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 72 titoli di L. 12.500
» 782 titoli di » 50.000
» 798 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 439.000.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 276 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 138.000.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 552 titoli di L. 12.500
» 2.832 titoli di » 50.000
» 1.637 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 967.000.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 12.500
» 291 titoli di » 50.000
» 507 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L 268.500.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 326 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 163.000.000.

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 432 titoli di L. 12.500
» 2.502 titoli di » 50.000
» 1.824 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.042.500.000.

Emissione ventiseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.124 titoli di L. 12.500
» 2.209 titoli di » 50.000
» 793 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 521.000.000.

Emissione ventisettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 188 titoli di L. 12.500
» 953 titoli di » 50.000
» 533 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 316.500.000.

Emissione ventottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.168 titoli di L. 12.500
» 6.148 titoli di » 50.000
» 3.044 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.844.000.000.

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.523 titoli di L. 50.000
» 2.060 titoli di » 500.000
» 1.339 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.495.150.000.

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 182.500.000.

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 320 titoli di L. 50.000
» 289 titoli di » 500.000
» 402 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 562.500.000.

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 789 titoli di L. 50.000
» 615 titoli di » 500.000
» 443 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 789.950.000.

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 588 titoli di L. 50.000
» 308 titoli di » 500.000
» 420 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 603.400.000.

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 409 titoli di L. 50.000
» 286 titoli di » 500.000
» 245 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 408.450.000.

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 350 titoli di L. 50.000
» 339 titoli di » 500.000
» 413 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 600.000.000.

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 252 titoli di L. 50.000
» 420 titoli di » 500.000
» 1.428 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.650.600.000.

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.248 titoli di L. 50.000
» 900 titoli di » 500.000
» 563 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.125.400.000.

Emissione trentottesima - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 294 titoli di L. 50.000
» 317 titoli di » 500.000
» 597 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 770.200.000.

Emissione trentottesima - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 441 titoli di L. 50.000
» 476 titoli di » 500.000
» 895 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.155.050.000.

Emissione trentottesima - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 727 titoli di L. 50.000
» 545 titoli di » 500.000
» 782 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.090.850.000.

Emissione trentanovesima - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 313 titoli di L. 50.000
» 224 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 660.650.000.

Emissione trentanovesima - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 182 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 500.000
» 351 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 425.100.000.

Emissione trentanovesima - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 71 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 71.000.000.

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 75 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 90.250.000.

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 160 titoli di L. 50.000
» 133 titoli di » 500.000
» 380 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 454.500.000.

Emissione quarantunesima - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 246 titoli di L. 50.000
» 300 titoli di » 500.000
» 711 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 873.300.000.

Totale generale L. 25.822.595.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 novembre 1973

(12453)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Sul Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 15, in data 22 ottobre 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi di chimica e chimica fisica applicata alle caratteristiche di impiego di materiali, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Portici (Napoli): modificazione e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 13, in data 14 settembre 1973).

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino: proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 11 del 27 giugno 1973).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 21 novembre 1973 e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(12454)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle prove scritte del concorso a tre posti di segretario in prova del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 settembre 1973 — previste nei giorni 27 e 28 novembre 1973, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma — sono rinviate.

Le predette prove scritte si terranno, nello stesso luogo ed ora, nei giorni 9 e 10 aprile 1974.

(12537)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centosessantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1973, pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centosessantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1972.

(12486)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 344;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1972, con il quale, è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1972, registro n. 32 Difesa, foglio n. 298;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Servello Gianfranco . . . . . . punti 461,25
2) Violante Giuseppe . . . . » 416,00
3) Piccirillo Carlo . . . . » 403,00
4) Cecchetti Andrea Filippo . . . . . . » 398,00
5) Canestrelli Giovanni . . . . . . » 389,00
6) Cerreta Michele . . . . » 384,00
7) Manconi Vittorio . . . . » 382,50
8) Notaro Luigi . . . . » 373,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1973
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 247

(12488)

Graduatoria dei candidati ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (anno 1972-73).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1972, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di 109 allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui 22 posti per i corsi di medicina e chirurgia per il Corpo sanitario dell'Aeronautica militare, ripartiti: n. 18 per il 1° anno, n. 2 per il 2° anno e n. 2 per il 3° anno (registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 336);

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice (registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 344);

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1972, con il quale è stato sostituito il colonnello medico s.p.e. Freni Salvatore con il colonnello medico s.p.e. Pulcinelli Mario nell'incarico di membro della predetta commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972, registro n. 31 Difesa, foglio n. 298);

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione ai corsi suddetti, ripartiti: 21 per il 1° anno, n. 2 per il 2° anno e n. 1 per il 3° anno (registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973, registro n. 9 Difesa, foglio n. 164);

Considerato che si sono resi disponibili 2 posti di cui uno nel concorso del 2° anno per rinuncia del candidato vincitore Bissi Claudio ed uno nel concorso del 3° anno per mancanza di candidati idonei e che detti posti disponibili sono devoluti al 1° anno del corso di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso;

Considerato che 23 allievi anzichè 25 sono stati ammessi al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia del nucleo Marina dell'Accademia di sanità militare interforze e che lo stato maggiore della Difesa ha messo a disposizione del nucleo aeronautico uno dei due posti non ricoperti, come previsto dall'art. 1 del bando di concorso;

Considerato che per effetto dei provvedimenti di cui sopra i posti per il 1° anno da 18 sono aumentati a 21;

Considerato che i candidati vincitori del concorso per il 1° anno Peruzzi Egiziano e Valente Massimo hanno dichiarato di rinunciare al predetto corso e che quindi sono vincitori, nell'ordine di graduatoria, i candidati: Savarese Alberto e Cinganelli Rolando;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto ministeriale in data 5 gennaio 1973, è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1972 indicato in preambolo:

1. Saltarelli Filippo
2. Cerracchio Alessandro
3. Carè Ivan
4. Cavallo Pietro
5. De Notariis Francesco
6. Godec Giovanni
7. Menchella Corradino
8. Paganini Antonio
9. Terenzio Paolo
10. Porcù Silvio
11. Fracasso Massimiliano
12. Faggioni Riccardo
13. Amato Eugenio Maria
14. Prestiannì Giuseppe
15. Delle Donne Salvatore
16. Londei Giorgio
17. Sarto Andrea
18. Calò Pietro
19. Apperti Aldo
20. Savarese Alberto
21. Cinganelli Rolando

Art. 2.

E' ammesso al 2° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico il seguente allievo dichiarato vincitore del concorso di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1972 indicato in preambolo:

1. Molino Giammichele.

Art. 3.

E' ammesso al 3° anno dei corsi dell'Accademia di sanità miltare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico il seguente allievo dichiarato vincitore del concorso di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1972 indicato in preambolo:

1. Vetrone Nazzareno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 22

(12247)

MINISTERO DELLA SANITA

Approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1973 e modificata con decreti ministeriali 22 giugno 1973 e 27 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Spreafico Attilio, nato a Galbiate il 15 novembre 1940 . . . . . punti 95 su 100
2. Bonavita Ermanno, nato a Boretto il 3 febbraio 1935 . . . . . . » 94 »
3. Salvini Gianfranco, nato a Firenze il 15 marzo 1936 . . . . . . » 93 »
4. Baronti Giuseppe, nato a Livorno il 24 marzo 1938 . . . . . . » 91 »
5. Fea Pierugenio, nato a Castagnole Monferrato il 26 dicembre 1935 . . . » 91 »
6. Musco Elio, nato a Reggio Calabria il 20 marzo 1933 . . . . . . » 89 »
7. Florio Francesco, nato a Rende il 2 aprile 1934 . . . . » 86 »
8. D'Eredità Giovanni, nato a Taranto il 13 dicembre 1935 . . . . . . » 85 »
9. Baù Gelindo, nato a Vallonara di Marostica l'11 ottobre 1929 . . . . » 84 »
10. Longobardi Vincenzo, nato a Carbonara di Bari il 22 novembre 1933 . . . » 84 »
11. Gardelli Giuseppe, nato a Forlì il 3 agosto 1937 . . . . » 83 »
12. Baldini Valter, nato a La Spezia il 2 giugno 1926 . . . . . . » 81 »
13. Riondino Giuseppe, nato a Roma il 13 luglio 1936 . . . . . . » 80 »
14. Noto Giuseppe, nato a Partinico il 29 settembre 1929 . . . . . » 79 »
15. Semeraro Sergio, nato a Ferrara il 7 agosto 1931 . . . . . . » 79 »
16. Bellinello Alfredo, nato a Grignano di Polesine il 26 agosto 1934 . . . » 77 »
17. Bordin Adalberto, nato a S. Bellino il 16 ottobre 1930 . . . . . . » 77 »
18. Grezzana Luigi Giuseppe, nato a Verona il 22 marzo 1942 . . . . . » 76 »
19. Luzi Crivellini Armando, nato a Verona il 29 novembre 1940 . . . . . » 75 »
20. Maieron Pierluigi, nato a S. Vito al Tagliamento il 26 gennaio 1929 . . » 75 »
21. Senin Umberto, nato a Zara il 21 ottobre 1937 . . . . » 75 »
22. Bavazzano Antonio, nato a S. Piero a Sieve il 5 ottobre 1940 . . . » 74 »
23. Neviani Vittorio, nato a Modena il 20 settembre 1940 . . . . » 74 »
24. Fazzi Leone, nato a Lucca il 20 gennaio 1936 . . . . » 73 »
25. Olivi Antonio, nato a Genova il 15 febbraio 1922 . . . . » 73 »
26. Mascherin Angelo, nato a Treviso il 17 settembre 1925 . . . . . » 72 »
27. Negri Anna Umberta, nata a Milano il 28 gennaio 1939 . . . . . » 72 »
28. Peta Gaetano, nato a Vena di Maida il 27 marzo 1941 . . . . . » 72 »
29. Scarpa Rodolfo, nato a Chioggia il 3 marzo 1937 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12269)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge, e non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella relativa proposta di legge, presentata al consiglio regionale il 20 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 15 gennaio 1973

TIBERI

(12428)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. **2**.

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 è così modificato:

A partire dal 1° aprile 1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 è così modificato:

Entro il 31 marzo 1973 saranno presentati al consiglio regionale, da parte della giunta, gli indirizzi politici generali per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 è così modificato:

Le competenze precedentemente attribuite da norme dello Stato a organi e uffici periferici provinciali o sub-provinciali dell'amministrazione statale che siano stati trasferiti alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica da 1 a 11 del 1972 sono fatte salve fino a quando non saranno state emanate le leggi di delega di cui all'art. 59 dello statuto.

Le proposte di legge di delega saranno presentate dalla giunta regionale entro il 30 giugno 1973.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 49 e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 gennaio 1973

TIBERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, n. **3**.

Variazioni da introdursi al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 (Variazione n. 3).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1973)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, n. **4**.

Variazione allo stato di previsione della spesa per lo anno 1972 (Variazione n. 4).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1973)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, n. **5**.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1972. Esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero della sanità - Piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1973)

(12429)

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1973, n. **6**.

Prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 22 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In adempimento della norma statutaria di cui all'art. 5, comma secondo, dello statuto regionale, in tutto il territorio della regione è vietato l'abbattimento di piante d'alto fusto delle specie sottoindicate, senza la specifica autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Le piante di alto fusto, di cui al primo comma, per le quali è vietato l'abbattimento, devono appartenere alle seguenti specie: querce di tutte le specie, compreso il leccio, pino di tutte le specie, cipresso, castagno, ippocastano, abete, tasso, faggio, tigli di tutte le specie, platani, acero di monte e acero riccio, frassino, carpino bianco e carpino nero, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi puri o misti.

Nella nozione di abbattimento vietato, di cui ai commi precedenti, rientra, oltre a ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione della capacità e potenzialità vegetativa proprie della pianta.

Le norme della presente legge non si applicano ai boschi e ai vivai.

Art. 2.

L'autorizzazione, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3, è concessa soltanto nei casi:

a) di inderogabili esigenze attinenti a opere di pubblica utilità;

b) in cui l'abbattimento sia indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie;

c) in cui si devono realizzare opere di miglioramento fondiario.

Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche e per le costruzioni edilizie devono essere indicate le piante che si intendono abbattere. Gli organi chiamati all'approvazione dei progetti, di cui al comma precedente, debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.

Per l'ipotesi sub *c*) l'autorizzazione è concessa sentito il parere dell'ispettorato agrario provinciale.

L'autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l'abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del legname ricavabile, l'eliminazione di difficoltà, altrimenti superabili, nell'impiego di macchine agricole, la maggior produttività della porzione di fondo sulla quale insiste l'albero e relativa zona d'ombra.

Art. 3.

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari e di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'art. 1.

Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore all'inizio del secolo ventesimo. Le valutazioni sono compiute dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 4.

Nei casi di alberi d'alto fusto che minacciano rovina o che abbiano compiuto il ciclo vegetativo o che siano soggetti a gravi attacchi parassitari o che siano stati notevolmente danneggiati da eventi calamitosi è consentito procedere all'abbattimento previo nulla osta del competente comando del corpo forestale, da rilasciarsi in calce ad apposito verbale.

I cittadini non dovranno sopportare alcun onere per le necessarie certificazioni e per gli accessi sopralluoghi degli uffici, ferma restando la osservanza delle norme in materia fiscale.

Art. 5.

Chiunque, proprietario o possessore a qualsiasi titolo, abbatta direttamente o tramite opere altrui alberi sottoposti a tutela della presente legge è assoggettato a una sanzione amministrativa pari a L. 150.000 per ogni albero abbattuto e a L. 1.000.000 per i casi di cui all'art. 3.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, anche non proprietario o possessore, di propria iniziativa, direttamente o tramite opera altrui, sempre in trasgressione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, abbatta alberi sottoposti alla tutela della presente legge.

La sanzione è applicata dal presidente della giunta regionale con suo decreto motivato contenente l'ingiunzione al pagamento della somma.

Si applicano, per l'ingiunzione di cui al comma precedente e per l'esecuzione di essa, le norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, articoli 9 e 13, sostituito alle autorità ivi previste il presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di alto fusto di cui alla presente legge, è tenuto, oltre alle sanzioni di cui all'art. 5, ad impiantare fino a un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Coloro che non ottemperano all'obbligo previsto dal precedente comma sono assoggettati a sanzione amministrativa pari a un decimo di quelle sancite dall'art. 5.

Art. 7.

Le somme ricavate dall'amministrazione regionale in applicazione dei precedenti articoli 5 e 6 vanno a costituire un apposito fondo destinato al reimpianto arboreo su tutto il territorio della regione, a cura del corpo forestale, con particolare riferimento a quegli appezzamenti di terreno che, per loro naturale vocazione, non si prestino ad altre colture o a impiego diverso.

Per l'anno finanziario in corso il capitolo 3501 (« Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura ») è aumentato di L. 55.000.000 con detrazione di pari somma dal capitolo 2674. Per gli anni successivi sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione appositi capitoli di entrata per il provento delle sanzioni di cui agli articoli 5 e 6 e di uscita per il reimpianto arboreo.

Art. 8.

All'accertamento delle trasgressioni procede il corpo forestale.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, i cantonieri comunali e provinciali e gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Essi segnalano le infrazioni all'ispettorato ripartimentale delle foreste.

I verbali di accertamento delle trasgressioni saranno notificati agli interessati e trasmessi, corredati dagli eventuali atti assunti, all'ispettorato ripartimentale delle foreste che, dopo averli registrati nello schedario del contenzioso forestale, li rimetterà al presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Presso ogni comune è istituita, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione per la protezione della natura, presieduta dal sindaco e composta da rappresentanti del consiglio comunale, della commissione edilizia, degli studenti e insegnanti, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni culturali e turistiche, designati dagli organi interessati.

La composizione della predetta commissione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in modo da garantire la adeguata rappresentanza delle categorie di cui al comma precedente. La commissione svolge compiti di suggerimento di iniziative volte alla sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei problemi della protezione della natura e può segnalare le infrazioni agli organi di polizia o direttamente alla giunta regionale.

Art. 10.

Per garantire la necessaria generalizzazione degli accertamenti il corpo forestale, operante nella regione, condurrà a termine, con le modalità stabilite dalla giunta regionale, il censimento di tutti gli alberi di alto fusto di cui alla presente legge, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali.

I risultati del censimento e i successivi aggiornamenti saranno comunicati al Ministero dell'agricoltura e foreste ai sensi del comma quinto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge cesserà di aver vigore all'atto dell'entrata in vigore delle leggi dello Stato contenenti i principi fondamentali dell'ordinamento in materia di protezione della natura e tutela dell'ambiente, limitatamente alle disposizioni che risultino non compatibili con tali principi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 22 febbraio 1973

TIBERI

(12430)

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1973, n. **7.**

Indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni speciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di presenza, il rimborso delle spese, nonchè il trattamento di missione per il presidente e i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni speciali sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità di presenza compete per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei collegi, per un massimo di 180 sedute annue, ed è fissata nelle seguenti misure:

L. 18.000 lorde per il presidente;
L. 14.000 lorde per i membri elettivi;
L. 8.000 lorde per i membri non elettivi.

Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 3.

Ai componenti elettivi, effettivi e supplenti, del comitato e delle sezioni speciali che risiedano in comuni diversi da quelli ove ha sede l'organo di cui fanno parte, spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute dei rispettivi collegi, nella misura di L. 80 per chilometro.

Il rimborso delle spese nella misura di cui al primo comma, spetta, altresì, ai presidenti e ai componenti degli organi di controllo che risiedano in località diverse da quelle del capoluogo di regione, per la partecipazione alle riunioni dei presidenti o dei componenti degli organi stessi ovvero agli incontri con il consiglio o con la giunta regionale.

A tutti i componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni che, per l'esercizio delle loro attribuzioni, si rechino fuori del comune ove ha sede l'organo di controllo di cui fanno parte, spetta il rimborso delle spese nell'importo chilometrico come sopra stabilito.

I viaggi di cui al precedente comma debbono essere autorizzati rispettivamente dal comitato o dalla sezione.

Art. 4.

A tutti i componenti degli organi di controllo che si rechino fuori della regione per partecipare a convegni o incontri in cui si dibattono problemi attinenti all'esercizio delle loro funzioni, spettano l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

Art. 5.

La corresponsione degli emolumenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge decorre, per i componenti del comitato e delle sezioni, dalla data della prima seduta alla quale ciascuno di essi ha partecipato.

La corresponsione dell'indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 4 decorre dalla data di insediamento di ciascun organo di controllo.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà al conguaglio tra le somme dovute al presidente e ai componenti del comitato di controllo e delle sezioni speciali ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4 e quelle anticipate allo stesso titolo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, previsti in L. 30.000.000 per l'anno 1971, e in L. 105.000.000 per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, la cui dotazione viene aumentata di L. 85.000.000; lo stanziamento del capitolo 2673 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento » è ridotto di L. 85.000.000.

Per gli anni successivi sarà provveduto a iscrivere idonei stanziamenti a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1207.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 13 aprile 1973

TIBERI

(12431)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1973, n. **8.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *aprile* 1973)

(12432)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.